

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1690

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TADDEI, VICECONTE, AZZOLLINI,
BONFRISCO, CARRARA, FAZZONE, MARINI Giulio, NESSA e SARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007

Modifica del libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile
in materia di amministrazione di sostegno, nonché modifica
del codice di procedura penale in materia di sospensione del
procedimento per incapacità dell'imputato

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità.

La figura dell'amministratore di sostegno si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito precipuo di assistere in modo adeguato la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il compito dell'amministratore di sostegno è dunque quello di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa.

La legge istitutiva dell'amministratore di sostegno, pur se concepita principalmente per rispondere alle difficoltà che i portatori di disturbi psichici incontrano nel processo di inserimento e integrazione sociale, non è una legge «speciale»: si rivolge invece a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e sono fragili nel confronto con la società civile a causa della loro salute.

Misure «totalizzanti», onerose, spesso inadeguate o inapplicabili come l'interdizione e l'inabilitazione vengono così affiancate dalla possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno, ovvero ad uno strumento che si propone, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6 del 2004, di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

L'istituzione dell'amministrazione di sostegno appare non solo più appropriata di

fronte ai molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso ed ai suoi interessi senza versare in uno stato di infermità mentale, ma anche maggiormente in linea con l'evoluzione della scienza e del sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare *status* giuridici che producono una totale alienazione ed un peggioramento complessivo del disagio.

Ne emerge una nuova figura, individuata appunto nell'amministratore di sostegno, chiamata non a sostituire, ma a curare la persona, in un quadro di garanzie assicurato dal ruolo del giudice tutelare ed in un contesto semplificato, dinamico e flessibile.

I presupposti e le condizioni che consentono l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono l'infermità, oppure la menomazione fisica, oppure la menomazione psichica, che determini un'impossibilità, parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, «sostenere» sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

La legge, tuttavia, pur istituendo questa nuova figura professionale non prevede un albo ufficiale da cui attingere il nominativo dell'amministratore di sostegno, né tantomeno indica il percorso formativo adeguato al conseguimento della relativa idoneità.

Il codice civile prevede allo stato attuale solo esclusioni generiche per categorie di persone, immesse nel circuito assistenziale pubblico, che hanno già in cura il «debole».

Inoltre, non è prevista alcuna retribuzione né compensazione per un'attività sociale tanto pregevole, e non priva di responsabilità e di impegno.

La professionalità è senz'altro un requisito che deve essere richiesto per l'espletamento di un compito tanto delicato.

D'altra parte, anche il curatore speciale per il minore, figura disciplinata da una norma speciale, ha una sua retribuzione, al pari dei consulenti tecnici d'ufficio. Ugualmente vi è nel bilancio dello Stato una previsione di spesa per le attività di difesa nei giudizi, penali e civili, dei non abbienti.

Il presente disegno di legge intende colmare tali lacune disponendo una modifica del libro I, titolo XII, capo I, del codice civile attraverso modifiche ed integrazioni che determinino:

- i requisiti e le modalità di formazione e di rilascio di attestazione per l'amministratore di sostegno;

- la possibilità per i familiari, i rappresentanti legali e le strutture pubbliche di assistenza degli interdetti, ove ricorrano le condizioni di legge, di optare per l'amministrazione di sostegno e chiedere al giudice tute-

lare la nomina di idonea figura professionale iscritta all'albo;

- l'obbligatorietà di un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale in sede penale, per i deboli incapaci di stare in giudizio, attribuendo allo stesso l'onere di valutare ogni sei mesi la situazione di incapacità a mezzo di struttura pubblica e riferire dinanzi al tribunale nel giudizio sospeso;

- il compenso dello stesso, equiparandolo a quello del consulente e/o del difensore del non abbiente, con richiesta di liquidazione delle proprie attività indirizzata al giudice, civile o penale, e con onere di liquidazione per il Ministero della giustizia.

Proprio perché si tratta di un istituto innovativo ed ambizioso, lo strumento dell'amministrazione di sostegno abbisogna - per potersi dispiegare efficacemente - di un ben più articolato contesto di supporto e non può basarsi esclusivamente sulle capacità dell'autonomia privata e dei singoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono all'istituzione, per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore, di corsi di formazione di durata biennale per il conseguimento dell'idoneità alla professione di amministratore di sostegno.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo degli amministratori di sostegno)

1. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

«Art. 408-bis. - *(Albo degli amministratori di sostegno)*. - È istituito presso le cancellerie dei tribunali civili l'albo speciale degli amministratori di sostegno, al quale possono accedere per l'iscrizione i soggetti che hanno conseguito la relativa idoneità.

L'albo è aggiornato ogni biennio a cura del funzionario della cancelleria competente».

Art. 3.

(Relazione trimestrale e compensi dell'amministratore di sostegno)

1. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, dopo l'articolo 410 sono inseriti i seguenti:

«Art. 410-bis. - *(Obbligo di relazione trimestrale da parte dell'amministratore di sostegno)*. - L'amministratore di sostegno è te-

nuto a redigere una relazione trimestrale sullo stato della amministrazione, sulle attività di gestione del patrimonio del beneficiario e sulla eventuale nomina di personale addetto ai servizi essenziali, nonché di personale specialistico per settore di urgenza.

La relazione trimestrale di cui al primo comma è trasmessa al giudice competente e deposita presso la cancelleria del tribunale.

Art. 410-ter. - (*Liquidazione dei compensi dell'amministratore di sostegno*). - L'amministratore di sostegno è tenuto a presentare, unitamente alla relazione trimestrale di cui all'articolo 410-bis, il conto finale e la domanda di liquidazione di equa indennità, di cui all'articolo 379, secondo comma, specificando analiticamente le singole operazioni effettuate, i suoi interventi e le sue iniziative per la cura della persona e la tutela della salute della stessa, nonché gli atti compiuti concernenti l'amministrazione, la gestione e la salvaguardia degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario.

Il giudice tutelare, verificata la corrispondenza della richiesta alle attività svolte e alle voci indicate, anche sulla base dei parametri medi di ogni tariffa professionale di riferimento, provvede ad emettere il relativo decreto di liquidazione.

Il decreto deve essere notificato, a cura della cancelleria del giudice procedente, all'amministratore di sostegno e all'ufficio del pubblico ministero in sede, per la eventuale opposizione.

Decorsi giorni venti dalla notifica il decreto di liquidazione diventa esecutivo.

Il pagamento del decreto di liquidazione è effettuato con le modalità previste in applicazione delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, qualora il soggetto beneficiario sia nelle condizioni previste dagli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese sono poste a carico del patrimonio del soggetto beneficiario, qualora questi non abbia i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio, di cui al quinto comma. Il prelievo della corrispondente somma è autorizzato dal giudice procedente con provvedimento separato e successivo all'emissione del decreto di liquidazione».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 71 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 71 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *(Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato)*. - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un amministratore di sostegno che, anche a mezzo di ausiliari tecnici e specialistici, riferisce semestralmente al giudice sullo stato di incapacità dell'imputato, segnalandone l'eventuale ritrovata capacità di stare in giudizio.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché l'amministratore di sostegno nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta dell'amministratore di sostegno, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

